

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Il/La sottoscritto/a
Cognome Nome
nato/a a(prov.) il
residente in(prov.) via n.....
e-mail
cellulare telefono

CHIEDE

le seguenti informazioni:

.....
.....
.....
.....

che non risulta/risultano pubblicate sul sito www.comune.gardoneriviera.bs.it

DICHIARA

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);
• di sapere che il Comune di Gardone Riviera può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli anche a campione;
• di esonerare il Comune di Gardone Riviera da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni provocati dai documenti, in formato elettronico, forniti dalla stessa.

Modalità di ricevimento, gratuita (2), della documentazione/comunicazione:

personalmente presso lo sportello;

al proprio indirizzo di posta elettronica

Allega copia del proprio documento di identità.

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso e leggibile)

(1) Art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."
(2) Il D. Lgs. n. 33/2013 obbliga le amministrazioni pubbliche a fornire i documenti e le informazioni in forma gratuita. E' possibile anche pubblicare nel sito i documenti e/o le informazioni mancanti e indicare a chi compie l'accesso civico il percorso web per poter scaricare il materiale.